
N° 946: LA RISOLUZIONE GOVERNATIVA N° 1649 del 27 marzo 2020**AGGIORNAMENTO ALL'ORDINANZA DEL 20 MARZO 2020 E PUBBLICATA SU GD n° 929**

Il testo completo è reperibile sul sito del Cantone, come pure raggiungibile tramite il sito di GastroTicino.

Di seguito ci limitiamo alle questioni ed ai passaggi che più interessano il settore esercentesco e dell'albergheria:

Articolo 1

È confermata la chiusura di tutte le attività commerciali e produttive private, compresi tutti gli esercizi della ristorazione (fra cui i ristoranti, i pub, le gelaterie, food truck, gli agriturismi, i rifugi e le capanne, le mescite aperte saltuariamente, i bar, compresi quelli annessi alle pasticcerie, alle stazioni di servizio e ferroviarie, agli alberghi e ai campeggi),

Articolo 2

L'articolo 1 non si applica a:

- servizi di distribuzione di cibo, compresa la consegna a domicilio; è esclusa la possibilità d'ingresso dei clienti nei locali;
 - mense sociali senza scopo di lucro,
 - mense non aperte al pubblico;
 - punti vendita di generi alimentari e di prima necessità;
- (...)

In ogni caso le suddette attività devono rispettare le norme igieniche accresciute e di distanza sociale.

Articolo 3

Gli alberghi che dispongono di un'autorizzazione alla gerenza per un numero superiore a 50 persone, nonché i campeggi, possono continuare a esercitare solo per accogliere personale legato alle attività permesse dalla presente risoluzione governativa e alla gestione dell'emergenza a patto di:

- Non accogliere contemporaneamente più di 50 persone (personale incluso);
- Garantire le norme igieniche accresciute e di distanza sociale fra ogni avventore, sia seduto sia in piedi;
- Limitare l'eventuale servizio ristorazione all'interno della propria struttura ed esclusivamente per i propri ospiti;
- Non aprire il bar e altri servizi quali aree fitness, spa, ecc.

Articolo 8

Interventi puntuali volti a risolvere guasti, rotture, interruzione di servizi, situazioni di pericolo o altre urgenze possono essere svolti tramite un servizio di picchetto.

Questo con la precisazione che gli interventi devono essere indispensabili alla salvaguardia di apparecchiature (ascensori, sistemi di raffreddamento/riscaldamento, macchine industriali, ecc.).

Articolo 17

(...) In caso di mancato ossequio delle presenti disposizioni le autorità di perseguimento penale avvieranno immediatamente i procedimenti penali per accertare le potenziali violazioni del codice penale e/o di altre leggi speciali applicabili ai singoli casi.

Articolo 18.

Per informazioni in merito all'applicazione dei disposti di cui sopra, è a disposizione la hotline Attività commerciali (0840 117 112); si invita a rivolgersi dapprima alle associazioni di categoria di riferimento dei diversi settori.

Articolo 19

Le misure previste dalla presente risoluzione entrano in vigore il 30 marzo 2020 e rimangono in vigore fino al 5 aprile 2020.

Link della risoluzione completa n° 1649:

[https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/UMC/malattie_infettive/Coronavirus/RG/20200327 RG_1649 Disp osizioni sulla chiusura delle attivita economiche.pdf](https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/UMC/malattie_infettive/Coronavirus/RG/20200327_RG_1649_Disp osizioni_sulla_chiusura_delle_attivita_economiche.pdf)